



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.2

OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE-SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI. ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585, DELLA LEGGE 234/2021. ATTO DI INDIRIZZO. PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventuno**, del mese di **giugno**, alle ore **16:30** nella sala delle riunioni, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio in vigore al momento della seduta.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PEDUSSIA MARCO - Sindaco	SINDACO	X	
SPAGNOLO CINZIA AGNESE	VICE SINDACO	X	
PETITO LAURA	ASSESSORE	X	
VANNI FABRIZIO	ASSESSORE	X	
LAZHAR FATIMA DANIELA	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	5
		Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR.SSA ZEROLI SONIA**.

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 2/GC del 21/06/2022

OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE-SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI. ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585, DELLA LEGGE 234/2021. ATTO DI INDIRIZZO. PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la disciplina delle indennità di funzione degli amministratori locali in vigore fino al 31 dicembre 2021 contenuta:

- nell'art. 82 del D.lgs 267/2000, che prevede l'indennità di funzione, per il sindaco, e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni nonché un gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni nella misura determinata con decreto del Ministeriale rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento ISTAT;
- nel decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, il quale determina le indennità di funzione ripartiti per classe demografica;
- nell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha rideterminato in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 le indennità di funzione spettanti ai sindaci, le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nonché le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti che ricoprono una carica elettiva;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la quale all'art. 1, commi 583-587 ha rideterminato le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali a partire dal 1° gennaio 2022:

> parametrando dal 2024 l'indennità del sindaco al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

> graduando l'indennità del sindaco in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;**
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

> adeguando le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali previste dal DM 119/2000;

TENUTO CONTO che l'adeguamento delle indennità è introdotto gradualmente nelle misure del 45% per l'anno 2022, del 68% per l'anno 2023 e del 100% dall'anno 2024. Tuttavia, l'adeguamento dell'indennità, nella misura integrale, può essere anticipato a partire dal 2022, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che tali aumenti – sebbene gradualmente – rappresentano un obbligo di legge e non una mera facoltà (il comma 584 della LB 2022 afferma che l'indennità “è adeguata”). Essi, pertanto, scattano in via automatica a partire dal 1° gennaio 2022, senza necessità di alcun atto o manifestazione di volontà da parte dei soggetti interessati.

PRECISATO, inoltre, che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione è corrisposto un contributo quantificato come segue per il comune di Sommariva del Bosco:

Denominazione ente	Popolazione residente al 31/12/20	Incremento Sindaco (comprensivo del rateo di fine	Incremento Vicesindaco	Incremento Assessori	Totale incrementi a regime
Sommariva del Bosco	6.230	19.396,00	8.952,00	24.171,00	98.485,00

Riparto per l'anno 2022 - 45%	Riparto per l'anno 2023 - 68%	Riparto per gli anni 2024 e seguenti
24.350,00	36.526,00	53.571,00

TENUTO CONTO che l'adeguamento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori riveste carattere obbligatorio, in quanto discende da norma di legge e non assume carattere discrezionale, fatta eccezione per la decisione di anticipare l'aumento delle indennità previste a regime;

DATO ATTO che i Comuni beneficiari saranno tenuti a restituire allo Stato l'importo del contributo assegnato e non utilizzato nell'esercizio finanziario;

Richiamata la circolare n. 5/2000 emanata dal Ministero dell'Interno, la quale ha precisato che *“L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della*

scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti”;

RICHIAMATA la nota MEF - RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale si precisa che gli adeguamenti percentuali vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza, coerentemente con le risorse statali stanziare, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per l'applicazione delle percentuali di adeguamento graduale agli incrementi a regime dell'anno 2024

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 99/2019 con la quale si determinavano le indennità degli amministratori come segue:

- Sindaco – euro 2.510,00;
- Vice Sindaco: – euro 1.254,99;
- Assessori: – euro 1.129,49;
- Assessore – euro 564,75*;
- Assessore – euro 564,75*;

RICHIAMATA la deliberazione del commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 11 del 23/02/2022 con la quale si determinava l'indennità di carica spettante al commissario straordinario;

CALCOLATA come segue l'indennità di funzione alla luce della nuova normativa:

Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti						
indennità attuale con riduzione 10% indennità comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005	indennità mensile presidente regione	% parametrizzazione indennità mensile presidente regione	indennità LB2022 a regime dal 2024	aumento mensile 2024 (100%) differenziale	aumento mensile 2023 (68%)	aumento mensile 2022 (45%)
A	B	C	D = BxC	E = D-A	F=E x 68%	G= E x 45%
2.510,00	13.800,00	29%	4.002,00	1.492,00	1.014,56	671,40

PRESO ATTO della nuova misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali a decorrere dal 1° gennaio 2022, in ottemperanza a quanto previsto dai commi 583-585 della legge 234/2021, le quali saranno ridotte per gli amministratori che rivestono lo status di lavoratore dipendente e quantificate come segue:

Determinazione indennità di funzione spettante al sindaco (legge 234/2021, commi 583-584)		
Popolazione da ultimo censimento ufficiale	6300	
Tipologia ente	comune	
Trattamento economico mensile lordo presidente di regione	13.800	
% spettante al sindaco dal 2024	29%	
Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dal 2024	4.002,00	
Indennità di funzione ex DM 119/2000 - 10%		
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022	45%	2.510,00+671,40=3.181,40
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023	68%	2.510,00+1.014,56=3.524,56
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024	100%	2.510,00+1.492,00=4.002,00

RICALCOLATA l'indennità del Vicesindaco e degli assessori alla luce della LB 234/2021 come segue:

Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori (legge 234/2021, comma 585 e DM 119/2000)				
Carica	%	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Vice-sindaco	50%	1.590,70	1.762,28	2.001,00
Assessore	45%	1.431,63	1.586,10	1.800,90

CONSIDERATO che alla luce della recente disposizione la nuova indennità di funzione spettante al primo cittadino, per i comuni fino a 10.000 abitanti, sarà, a regime e quindi a far data del 2024, pari ad € **4.002,00**;

DATO ATTO che

DATO ATTO che è intenzione degli amministratori di incrementare l'indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e dell'Assessore come previsto dal la L. 234/2021 art 1 commi 583-585 secondo gli scaglioni secondo le percentuali annuali come sopra meglio indicate nel rispetto del pluriennale equilibrio di bilancio;

RICORDATO CHE l'indennità di funzione degli Amministratori comunali non è assimilabile a un reddito di lavoro e non è quindi soggetta alla previsione dell'art. 2113 del Codice Civile, che fa divieto di rinunciare a diritti derivanti da prestazioni di lavoro. A conferma si richiama la delibera n. 98/2020 della Corte dei Conti della Liguria, nella quale si chiarisce che il Sindaco (e quindi anche gli assessori) ha facoltà di rinunciare all'indennità, essendo quest'ultima un diritto di credito per sua natura disponibile;

PRECISATO che poichè l'incremento dell'indennità di funzione osserva la gradualità prevista dal comma 584, 1° periodo, della legge 234/2021 decorrerà dal 1° gennaio 2022 in quanto trattasi di un incremento dovuto per legge;

DATO ATTO, pertanto, che la maggiore spesa a carico del bilancio dell'ente connessa al riconoscimento degli adeguamenti in oggetto verrà coperta dal contributo ministeriale per il ristoro delle maggiori spese sostenute dai comuni;

VISTA altresì la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 1580/2022;

RITENUTO necessario con il presente provvedimento prendere atto della nuova misura delle indennità spettanti al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali ai sensi della legge 234/2021;

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

il Decreto ministeriale del 23 luglio 2020 (pubblicato in [G.U. 4.8.2020, n. 194](#));

la legge di bilancio 234/2021;

Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento sono stato acquisiti i pareri favorevoli per quanto concerne la regolarità tecnica da parte del Segretario comunale e la regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ex art. 49 D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO della nuova misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali a decorrere dal 1° gennaio 2022, in ottemperanza a quanto previsto dai commi 583-585 della legge 234/2021, le quali saranno ridotte per gli amministratori che rivestono lo status di lavoratore dipendente e quantificate come segue:

Determinazione indennità di funzione spettante al sindaco (legge 234/2021, commi 583-584)	
Popolazione da ultimo censimento ufficiale	6300
Tipologia ente	comune
Trattamento economico mensile lordo presidente di regione	13.800
% spettante al sindaco dal 2024	29%
Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dal	4.002,00

2024		
Indennità di funzione ex DM 119/2000 - 10%		
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022	45%	2.510,00+671,40=3.181,40
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023	68%	2.510,00+1.014,56=3.524,56
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024	100%	2.510,00+1.492,00=4.002,00

Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori (legge 234/2021, comma 585 e DM 119/2000)				
Carica	%	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Vice-sindaco	50%	1.590,70	1.762,28	2.001,00
Assessore	45%	1.431,63	1.586,10	1.800,90

2) DI DARE ATTO che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione è corrisposto un contributo quantificato come segue per il comune di Sommariva del Bosco:

Denominazione ente	Popolazione residente al 31/12/20	Incremento Sindaco (comprensivo del rateo di fine	Incremento Vicesindaco	Incremento Assessori	Totale incrementi a regime
Sommariva del Bosco	6.230	19.396,00	8.952,00	24.171,00	98.485,00

Riparto per l'anno 2022 - 45%	Riparto per l'anno 2023 - 68%	Riparto per gli anni 2024 e seguenti
24.350,00	36.526,00	53.571,00

3) DI FORNIRE i seguenti indirizzi in ordine alle indennità di cui sopra:

procedere agli aumenti delle indennità di funzione del Sindaco, Vicesindaco e degli assessori secondo il sistema di gradualità prevista dal comma 584, 1° periodo, della legge 234/2021 decorrerà dal 1° gennaio 2022 e comunque all'atto di nomina;

provvedere a tale aumento solo nel caso in cui permangano:

- gli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. 267/2000;
- gli equilibri di cassa (fondo finale di cassa non negativo);
- gli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;

- 3) di dare atto che le suddette indennità verranno dimezzate ai lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto aspettativa (art. 82 c. 1 D. Lvo 267/2000) e non saranno cumulabili con analoghe indennità percepite presso altri Enti Pubblici;
- 4) di accantonare annualmente una mensilità spettante al Sindaco per fine mandato, ai sensi del comma 8, lett.f) dell'art.82 del D.Lgs n. 267/2000;
- 5) di dare mandato al Responsabile del Servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione unanime votazione resa in forma palese
LA GIUNTA DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to: PEDUSSIA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to: DR.SSA ZEROLI SONIA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ZEROLI SONIA